

CORTE DEI CONTI: vanno rimessi alla propria Amministrazione gli emolumenti percepiti per attività non autorizzata

SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA 11 APRILE 2019 N. 53/2019

Robert Tenuta, Direttivo Nazionale *Dirigenza Sanitaria*

Come è noto l'art. 53 comma 7 del decreto legislativo 165/2001 stabilisce il divieto per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti non previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, sanzionandone l'inosservanza con l'obbligo di riversamento del compenso a favore del bilancio dell'amministrazione di appartenenza per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Il comma 7 bis del predetto art. 53, introdotto dalla legge n. 190/2012 ha poi configurato l'omesso riversamento quale ipotesi di responsabilità erariale tipica, rimessa alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Con riferimento alla norma sopraindicata una Pubblica amministrazione, venuta a conoscenza di prestazioni extra-istituzionali da parte di un proprio dipendente in assenza delle prescritte autorizzazioni per le quali aveva nel tempo percepito compensi per l'importo totale di euro 175.741,31, aveva invitato il predetto a regolarizzare la propria posizione con il riversamento all'Amministrazione degli emolumenti percepiti per l'attività non autorizzata.

Il dipendente non ha accolto l'invito dell'Amministrazione che ha pertanto denunciato il fatto alla Corte dei Conti.

La Procura regionale della Corte dei Conti ha pertanto citato in giudizio il predetto dipendente che ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti a favore del Giudice ordinario e chiedendo comunque il rigetto della richiesta di riversamento per mancanza del requisito soggettivo del dolo o della colpa grave, sostenendo di aver ignorato la necessità di una previa autorizzazione allo svolgimento dei propri incarichi extraistituzionali che avrebbe quindi sempre svolto in buona fede e al di fuori dell'orario di lavoro.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna ha preliminarmente ribadito che la giurisdizione in materia fa capo alla Corte dei Conti, così come sancito dalla Corte di Cassazione, sez. lavoro, con la sentenza n. 25975 del 31.10.2017: *"la condotta del dipendente pubblico consistente nello svolgimento di incarichi non autorizzati incide sull'esercizio delle mansioni ed oltre ad essere valutabile in sede disciplinare è anche fonte di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti se il dipendente non riversi i relativi compensi all'amministrazione di appartenenza..."*.

La Corte dei Conti ha evidenziato anche che l'obbligo di riversamento del compenso percepito a fronte delle attività extraistituzionali non autorizzate è previsto anche al fine di ristorare, attraverso una modulazione predefinita per legge del conseguente danno, l'alterazione delle prestazioni del dipendente ed il disservizio cagionato al buon andamento dell'attività amministrativa complessivamente considerata.

In definitiva la Corte dei Conti ha condannato la convenuta a riversare alla propria amministrazione, quale danno erariale, il compenso percepito per le prestazioni incompatibili quantificato in euro 175.741,31, oltre a rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal deposito della sentenza sino al soddisfo.